



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE CON IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO  
Ufficio per la regolazione aeronautica, la certificazione e la sorveglianza di aeroporti ed eliporti

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

OGGETTO: Modifiche al Decreto del Capo Dipartimento N. 53/2015.

Il decreto del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile del 22 ottobre 2015, n. 53 e s.m.i. riguarda l'aggiornamento dei requisiti per il rilascio e il rinnovo delle licenze di volo e delle abilitazioni sui vari tipi di aeromobile del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco compresi i SAPR.

In considerazione della pubblicazione del Decreto 6 febbraio 2024, n.49 recante “*Regolamento recante modalità di svolgimento delle selezioni interne per l'accesso ai ruoli dei piloti di aeromobile, degli specialisti di aeromobile e degli elisoccorritori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi degli articoli 32 e 35 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217*”, e delle osservazioni formulate dalle OO.SS. nella precedente informativa, si è ritenuto di aggiornare il testo, abrogando le parti divenute obsolete ed introducendo ulteriori più urgenti articoli per migliorare la funzionalità del settore aereo. Quanto sopra nelle more dell'aggiornamento complessivo del decreto stesso.

Con la modifica dell'Art.1 si è voluto semplificare la composizione delle Commissioni d'esame per il rilascio delle abilitazioni e qualificazioni di cui all'articolo 13, in modo che la composizione delle numerose Commissioni in ambito territoriale non fosse condizionata e limitata dalla disponibilità di personale dei vari Uffici Centrali.

Si è ravvisata la necessità di aggiornare alcuni limiti di impiego (art. 20 CDVVF n.53) del personale aeronavigante, adeguando gli stessi alla normativa di settore e mantenendo comunque elevati gli standard di sicurezza del volo. Tutto il personale aeronavigante effettua, infatti, i controlli di idoneità psico-fisica presso l'Istituto di medicina legale dell'Aeronautica militare che, in relazione al ruolo ricoperto nell'ambito dell'equipaggio di volo, ne certifica l'idoneità per la mansione svolta fino all'età in cui lo stesso presta servizio nell'Amministrazione. Ciò rappresenta innovazione soprattutto per il personale elisoccorritore.

Per quanto riguarda il personale pilota, si è valutato che l'abilitazione Copilota Pronto Impiego (CPI) consente allo stesso di eseguire tutte le attività di volo anche con l'impiego di personale specializzato dell'equipaggio di soccorso, secondo la filosofia d'impiego degli aa/mm “*multi crew*”, con particolare riferimento all'esecuzione delle manovre di emergenza e alla sicurezza dell'aeromobile e dell'equipaggio. Si è valutata, inoltre, l'esigenza e l'opportunità di poter continuare a disporre di personale aeronavigante di elevata competenza ed esperienza per l'effettuazione di attività di formazione, addestramento, controllo, standardizzazione e supervisione nei vari ambiti del servizio aereo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Per le motivazioni sopra esposte, con l'articolo 2, in considerazione anche dell'aumento dell'età pensionabile e dell'istituzione della qualifica degli Ispettori nell'ambito dei ruoli Aeronaviganti (Piloti, Specialisti, Elisoccorritori), si è ritenuto opportuno prevedere sia l'impiego dei piloti Capo equipaggio



# *Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE CON IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO  
Ufficio per la regolazione aeronautica, la certificazione e la sorveglianza di aeroporti ed eliporti

con oltre 60 anni con altro pilota o copilota di età inferiore a 60 anni senza limitazioni che l'innalzamento dei limiti di impiego anche del personale Elisoccorritore ai 65 anni.

Si è provveduto, con l'articolo 3 a puntualizzare la revoca delle licenze per inidoneità psico-fisica e ad aumentare a 5 anni il periodo di validità delle licenze di volo per inattività, in analogia a quanto avviene in ambito civile e per, eventualmente, recuperare e quindi non disperdere la professionalità di unità di personale formato, ma provvisoriamente non impiegato o inattivo in ambito specialistico.

Per riallineare il personale pilota SAPR a tutto il personale non specialistico, con l'articolo 4, si è provveduto a prevedere gli accertamenti d'idoneità psico-fisica come per il personale operativo ordinario.

L'articolo 5 integra l'allegato G del decreto in questione con il distintivo di specialità per la figura dell'Elisoccorritore VVF.

Infine, con l'articolo 6, si è provveduto ad abrogare quelli dei decreti del Capo Dipartimento superati dal decreto 6 febbraio 2024, n.49.